

ACCORDO

Il giorno 11/10/2004 si è tenuta la riunione in sessione di contrattazione decentrata di secondo livello presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, P.tta Salvemini 2, presenti:

- la delegazione trattante di parte pubblica, nelle persone del Presidente ing. Ignazio SIDOTI, del Segretario ing. Marco FAVARETTI, del Tesoriere ing. Marco CESCHI
- la delegazione sindacale in rappresentanza dei Dipendenti dell'Ordine, nella persona del Sig. Francesco SCOPELLITI, della CISL FPS

PREMESSA

Il CCNL del comparto Enti Pubblici non economici 2002-2005, entrato in vigore il 10 novembre 2003, delinea chiaramente ambiti e competenze della contrattazione decentrata di secondo livello, che per quanto riguarda gli Ordini e Collegi Professionali avviene a livello di singola struttura provinciale, essendo essa dotata di esclusiva autonomia finanziaria e deliberativa.

E' demandato alle parti (Amministrazione ed OO.SS.) un ruolo propositivo ed un potere di contrattazione che spazia attraverso tutti gli aspetti del lavoro, consentendo di definire nel modo più adeguato con lo strumento della concertazione gli inquadramenti del Personale dipendente all'interno dei singoli Enti. Il fondo per i trattamenti accessori assume particolare valenza, ed alle parti è demandata la quantificazione del fondo stesso e la definizione delle modalità per il suo migliore utilizzo. La nuova impalcatura contrattuale consente di adeguare i dispositivi contrattuali cui al CCNL alle specificità di ogni singolo Ente, e di costruire quindi un contratto integrativo con valenza annuale per la parte economica e quadriennale per la parte normativa, che entri anche nel merito dei cambiamenti organizzativi necessari al perseguimento degli obiettivi di lavoro funzionali agli interessi dell'utenza.

Art. 1 - FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI

Il FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI ex art. 25 CCNL è lo strumento essenziale per identificare le risorse economiche atte a soddisfare le esigenze poste in premessa. Ai sensi dell'art. 25 vigente CCNL, si procede a quantificarlo, come da seguenti prospetti:

- per l'anno 2002:

<i>Fondo storico al 31.12.2001</i>	Euro 10.544,00
<i>Finanziamento indennità di ente per il 2002 (Euro 15.60 + 13.09) per 12 mensilità</i>	Euro 344,28
Totale 2002	Euro 10.888,28

- per l'anno 2003:

<i>Base storica: fondo anno 2002</i>	Euro 10.888,28
<i>Implementazione fondo ex art. 24 ccnl 2002/2005 (E 15,90 mensili x 13 mensilità x dipendente in servizio al 1.1.2003)</i>	Euro 413,40
<i>Finanziamento indennità di ente per il 2003: (E 3,57 + E 3,10 per 12 mensilità)</i>	Euro 80,04
Totale fondo per l'anno 2003	Euro 11.381,72

- Per l'anno 2004:

Base storica: fondo anno 2003	Euro 11.381,72
Implementazione fondo ex art.25 comma 1 ccnl 2002/2005 (ex art.31 ccnl 1999) pari a 0,80% del monte salari complessivo per il 2003 quantificabile in 43.500 Euro	Euro 348
Finanziamento indennità di ente per il 2004: (E 3,57 + E 3,10 per 12 mensilità)	Euro 80,04
Totale fondo per l'anno 2004	Euro 11.809,76

Art. 2 - UTILIZZO DEL FONDO

L'art. 32 del CCNL dispone sull'utilizzo delle risorse del fondo unico di Ente per i trattamenti accessori cui al precedente art. 1, che le parti convengono essere il seguente:

- 1) *Per la corresponsione di compensi per lavoro straordinario.* Si concorda l'assegnazione di nr. 50 ore di straordinario per dipendente, oltre questo limite si procederà al recupero delle maggiori prestazioni rese. Si concorda l'accantonamento di ulteriori 20 ore straordinarie pro capite a disposizione del Presidente dell'Ordine per eventuali necessità straordinarie.
- 2) *Per finanziare sistemi di turnazione* atti a soddisfare particolari situazioni di lavoro legate all'attività degli organi istituzionali, con diritto alla corresponsione della prevista indennità di turno pomeridiano a decorrere dalle ore 13.00 e maggiorazione per turno notturno dalle ore 22.00. Il limite individuale è stabilito in un massimo di 5 turni al mese.
- 3) *Per finanziare il sistema dei passaggi economici all'interno delle aree ex art. 16 CCNL,* a concorrenza del 50% del differenziale di posizione economica di area (da B2 a B3, da C1 a C2, da C4 a C5)
- 4) *Per erogare compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi*

L'erogazione del compenso incentivante comporterà l'assegnazione di un fisso mensile in busta paga per 13 mensilità, come da seguente tabella:

area C	Euro 155,00
Area B	Euro 104,00
Area A	Euro 77,00

È prevista una verifica intermedia entro il mese di giugno e la verifica finale entro il mese di dicembre di ogni anno. L'esito favorevole delle verifiche comporterà l'erogazione di una somma a titolo di anticipo, pari al 50% del budget stanziato, e di una somma a titolo di saldo, pari al 100% del budget residuo (detratto cioè l'acconto, gli anticipi mensili, gli importi già corrisposti a fronte di prestazioni di lavoro straordinario, per turni pomeridiani e/o notturni e per indennità). Ove gli obiettivi siano conseguiti solo in parte, il Consiglio potrà corrispondere, con motivata delibera, un saldo ridotto proporzionalmente ai risultati conseguiti, con un minimo del 50%. Il disimpegno personale del singolo dipendente potrà comportare l'esclusione motivata dai compensi incentivanti dovuti a titolo di acconto e/o di saldo, restando in ogni caso impregiudicata la corresponsione degli importi anticipati a titolo di fisso mensile.

Art. 3 - FORMAZIONE

Il compenso incentivante è collegato al raggiungimento di determinati obiettivi ed a verifiche periodiche dei risultati.

Nel quadro di un processo di mantenimento e miglioramento dell'organizzazione degli uffici, su proposta della parte pubblica si concorda l'identificazione dei seguenti obiettivi:

- Mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi raggiunti

- informatizzazione ed aggiornamento delle procedure amministrative e contabili
- utilizzo di Internet e della posta elettronica
- attività di supporto alle riunioni del Consiglio, ai corsi e alle Commissioni dell'Ordine
- autoformazione e formazione interna, volta al raggiungimento di un livello soddisfacente di fungibilità in ottica di riorganizzazione per processi
- interscambiabilità dei ruoli tra le dipendenti (conoscenze di base)

Art. 4 - TRASPOSIZIONE ORIZZONTALE E DOTAZIONI ORGANICHE

Ai sensi del citato art. 20, 3° comma, la dotazione organica cui alla delibera del 3 marzo 1999, già approvata dagli Organi vigilanti, è la seguente:

Area / organico di area	Livello economico / unità in forza	Livello economico / unità in forza	Livello economico / unità in forza	Livello economico / unità in forza	Livello economico / unità in forza
A / 1	A1 / 0	A2 / 0	A3 / 0		
B / 2	B1 / 0	B2 / 01	B3 / 0		
C / 1	C1 / 1	C2 / 1	C3 / 0	C4 / 0	C5 / 0

Vista la dotazione organica, visto che sono trascorsi tre anni dall'attuale inquadramento in B2 per una dipendente e C1 per l'altra dipendente, le parti concordano di attuare lo sviluppo economico delle due dipendenti, l'una verso il livello economico B3 e l'altra verso il livello economico C2, con le modalità di cui all'articolo 2 comma 3 del presente accordo, per cui a decorrere dal 1° gennaio 2004 la dotazione organica sarà la seguente:

Area / organico di area	Livello economico / unità in forza	Livello economico / unità in forza	Livello economico / unità in forza	Livello economico / unità in forza	Livello economico / unità in forza
A / 1	A1 / 0	A2 / 0	A3 / 0		
B / 2	B1 / 0	B2 / 01	B3 / 01		
C / 1	C1 / 1	C2 / 1	C3 / 0	C4 / 0	C5 / 0

Art. 5 - ORARIO DI LAVORO E FERIE

L'orario di lavoro viene articolato in cinque giorni dal lunedì al venerdì secondo il seguente schema:

Orario al pubblico

dal lunedì al giovedì: mattina 11.00-13.30 - pomeriggio 17.00-18.30

Venerdì: 11.00-13.30

Orario interno di Libralato Sabrina

Lunedì-Martedì-Mercoledì dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 19.00 (la flessibilità in entrata è di un quarto d'ora 14.30/14.45 da recuperare nella stessa giornata in uscita 19.00/19.15)

Giovedì dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.30 (la flessibilità in entrata è di un quarto d'ora 9.00/9.15 e 16.00/16.15 da recuperare nella stessa giornata in uscita 14.00/14.15 e 19.30/19.45)

Venerdì dalle 9.00 alle 14.00 (la flessibilità in entrata è di un quarto d'ora 9.00/9.15 da recuperare nella stessa giornata in uscita 14.00/14.15)

Orario interno di Bordin Marta

Lunedì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.00 (la flessibilità in entrata è di un quarto d'ora 9.00/9.15 e 15.30/15.45 da recuperare nella stessa giornata in uscita 13.30/13.45 e 19.00/19.15)

Martedì-Mercoledì dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.00 (la flessibilità in entrata è di un quarto d'ora 9.00/9.15 e 16.30/16.45 da recuperare nella stessa giornata in uscita 13.30/13.45 e 19.00/19.15)

Giovedì dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 19.30 (la flessibilità in entrata è di un quarto d'ora 10.00/10.15 e 16.00/16.15 da recuperare nella stessa giornata in uscita 13.30/13.45 e 19.30/19.45)

Venerdì dalle 11.00 alle 18.00

Le ferie contrattualmente spettanti, saranno usufruite, secondo le norme contrattuali. Per quanto non espressamente richiamato valgono le norme del CCNL in vigore.

Art. 6 - NORME FINALI

1. il presente contratto integrativo aziendale decorre ai fini giuridici all'atto della firma, data di effettiva sottoscrizione espletate le procedure di verifica ed approvazione previste dal vigente CCNL. Ai sensi dell'art. 5 della vigente normativa contrattuale, le parti si danno atto che in ogni caso il presente accordo produrrà i suoi effetti sino alla definizione del successivo contratto integrativo aziendale. Sono fatte salve le decorrenze di carattere economico previste all'interno del Contratto integrativo.
2. A decorrere dal 2004 ed entro il mese di febbraio di ogni anno dovrà essere effettuata una verifica delle risorse economiche che finanziano il contratto. Nelle more della verifica, si intenderanno confermati gli importi definiti in precedenza e su tali somme si procederà al finanziamento dell'accordo integrativo aziendale.
3. Le operazioni di verifica intermedia e di saldo comportano una valutazione da parte del Consiglio. Ove positiva, si intende favorevolmente espletata fra le parti. In un quadro di corrette relazioni sindacali, il confronto è vincolante nel caso di corresponsione ridotta delle quote di salario legate alla produttività.
4. Per quanto non convenuto, si rimanda al CCNL vigente. Eventuali necessità interpretative o l'attivazione di ulteriori istituti contrattuali comporterà un apposito confronto negoziale fra le parti.

Le parti altresì convengono di incontrarsi entro sei mesi dall'approvazione da parte del Consiglio del presente documento, per verificarne lo stato e le prospettive di attuazione, e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario dai contraenti medesimi.

La delegazione di parte pubblica

Dott. Ing. Ignazio Sidoti

Dott. Ing. Marco Ceschi

Dott. Ing. Marco Favaretti

La delegazione sindacale

Francesco Scopelliti